

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 16/02/2005 n. 491
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.2.2

E' principio fondamentale delle pubbliche gare che prevedono l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di prezzi unitari, che le offerte, al fine di garantire la par condicio dei concorrenti e la trasparenza della comparazione, devono rispettare i contenuti previsti dal bando di gara. Ne consegue che l'offerta, in quanto recante un contenuto diverso dallo schema predisposto dalla stazione appaltante, si presenta, per ciò stesso, inammissibile, senza necessità di un'espressa clausola di esclusione, essendo la conformità a tale schema il presupposto condizionante la validità della manifestazione di volontà della partecipante alla gara. La difformità, derivante dall'aggiunta di un elemento di prezzo non richiesto, non può essere considerata dalla stazione appaltante alla stregua di una mera irregolarità, sanabile mediante una semplice operazione matematica di sottrazione. E' sufficiente considerare, infatti, che una siffatta operazione comporterebbe, attraverso l'eliminazione di una categoria di lavori e del relativo prezzo unitario, la rettifica d'ufficio anche del prezzo complessivo ossia la correzione, ad opera dell'Amministrazione, dell'elemento fondamentale dell'offerta economica, da prendere a riferimento per l'individuazione dell'aggiudicatario.